



## COMUNE DI PALMI

### REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

#### Art. 1

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicità dei componenti degli organi di indirizzo politico del Comune di Palmi, ai sensi dell'art 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, i componenti degli organi di indirizzo politico sono il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori, d'ora in avanti "amministratori".

#### Art. 2

#### **Obblighi per gli amministratori dopo la proclamazione o l'accettazione della nomina**

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso la Segreteria generale, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'elezione o dall'accettazione della nomina:
  - a) il curriculum;
  - b) una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società;
  - c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
  - d) le dichiarazioni di cui alle sopra indicate lett. b) e c) riguardanti il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentano; il mancato consenso dovrà essere espressamente attestato dagli amministratori.
  - e) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della L. n. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti;
  - f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Gli Assessori comunali non devono produrre la dichiarazione di cui alla lett. e) del comma 1, qualora non abbiano partecipato alla competizione elettorale.

### Art. 3

#### **Obblighi di aggiornamento annuale delle informazioni a carico degli amministratori**

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, un'attestazione concernente:
  - a) le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), intervenute nell'anno precedente;
  - b) copia della dichiarazione dei redditi che li riguardano;
  - c) copia della dichiarazione dei redditi relativi al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, qualora vi consentano.

### Art. 4

#### **Obblighi per gli amministratori dopo la cessazione dalla carica**

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare, entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, una dichiarazione concernente:
  - a) le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), intervenute dopo l'ultima attestazione;
  - b) le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), intervenute dopo l'ultima attestazione, relative al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, qualora vi consentano.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 non si applicano in caso di rielezione del soggetto cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale.

### Art. 5

#### **Moduli delle dichiarazioni e degli attestati e pubblicazione**

1. Il Segretario generale, col supporto del responsabile per la trasparenza nominato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, mette a disposizione dei singoli amministratori appositi fac-simile di dichiarazioni e di attestati che potranno anche essere scaricati in formato digitale dal sito web del Comune.
2. I documenti e le informazioni di cui agli articoli art. 2, comma 1, 3 e 4, comma 1, sono raccolti e pubblicati a cura del responsabile per la trasparenza, nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione

trasparente”, secondo le modalità tecniche previste dalla normativa vigente o da eventuali direttive delle Autorità preposte.

3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, a cura del responsabile per la trasparenza, i seguenti dati ed informazioni:
  - a) atto di nomina o di proclamazione degli amministratori, con l'individuazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica degli amministratori; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
4. I dati e le informazioni di cui al comma 3 sono acquisiti d'ufficio a cura del responsabile per la trasparenza. In caso di mancata o incompleta pubblicazione, si applicano nei confronti di quest'ultimo le sanzioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013.

#### Art. 6

### **Accertamento della violazione degli obblighi di comunicazione da parte degli Amministratori**

1. Il Segretario generale provvede alla vigilanza e al controllo sull'osservanza degli obblighi di consegna della documentazione a carico degli amministratori.
2. Allo scopo di agevolare il rispetto degli obblighi suddetti, il Segretario generale, col supporto del responsabile per la trasparenza, invia, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine specifico per ciascun adempimento, apposita comunicazione agli amministratori.
3. In caso di mancata o parziale ottemperanza, il Segretario generale invita l'amministratore inadempiente a presentare la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. La comunicazione di sollecito è inviata per conoscenza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o ad integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Segretario generale comunica l'avvenuta inadempienza al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, all'organo collegiale di cui l'amministratore è componente.
5. La comunicazione di cui al comma 4 è altresì inviata, a cura del Segretario generale, al responsabile per la trasparenza, il quale agisce ai sensi del successivo articolo 9.

#### Art. 7

### **Sanzioni**

1. All'esito della procedura disciplinata dall'articolo 6, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 2, comma 1, fatta eccezione per la lett. a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila).
2. Gli importi delle sanzioni per le diverse fattispecie sono stabiliti secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

Inadempimento	Parziale ottemperanza	Mancata ottemperanza
1° inadempimento	€ 500,00	€ 1.000,00
2° inadempimento	€ 1.000,00	€ 2.000,00
3° inadempimento	€ 1.500,00	€ 3.000,00
4° inadempimento	€ 3.500,00	€ 7.000,00
5° inadempimento	€ 5.000,00	€ 10.000,00

3. Dell'eventuale inadempimento ed irrogazione di sanzioni viene data comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, a seconda del soggetto inadempiente, ai fini delle iniziative di rispettiva competenza e fatta menzione nell'apposita sotto-sezione dedicata della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, a cura del responsabile per la trasparenza.

#### Art. 8

#### **Irrogazione sanzioni e pagamento in misura ridotta**

1. Per il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della citata L. n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. n. 689/1981, per le violazioni di cui al presente regolamento, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 2.
4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Segretario Generale redige apposito rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della L. n. 689/1981, che trasmette al Sindaco.

#### Art. 9

#### **Competenze sanzionatorie**

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 13 e 17 della L. n. 689/1981, sono individuate come segue:
  - a) Organo istruttore: responsabile per la trasparenza, nominato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013;
  - b) Autorità competente: responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui il responsabile della trasparenza e quello della prevenzione della corruzione siano stati individuati nel medesimo soggetto, le funzioni di Organo istruttore e di Autorità competente si cumulano in capo al responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 10  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo pretorio on line.